

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, Relative all'anno 2013. (Ordinanza ministeriale 21 febbraio 2013).

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori»;

Visto il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario»;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo»;

Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente «Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo» e «Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo»;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale»;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante «Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale»;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente «Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni»;

Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali»;

Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 5 dicembre 2012;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario junior, chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Art. 2.

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 24 maggio 2013 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo 1.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 18 ottobre 2013 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in copia notarile.

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di €49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM51 e i laureati della classe 34 e della classe L24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che, abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle noi me vigenti.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

#### Art. 4.

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

#### Art. 5.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

Attuario - Roma  
 Chimico - Bologna  
 Ingegnere - Trento  
 Architetto - Venezia  
 Dottore Agronomo e Dottore Forestale - Bolzano  
 Biologo - Bologna  
 Geologo - Bologna  
 Psicologo - Trieste  
 Assistente sociale - Trento

#### Art. 6.

I candidati all'esame di abilitazione ad una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede dei settori nell'ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

#### Art. 7.

I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.


#### Art. 8.

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2013. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 27 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 28 novembre 2013.

Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sedi di esami.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro: PROFUMO



**TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO  
PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2013**

**PROFESSIONE**


**SEDI**

**ATTUARIO  
e ATTUARIO IUNIOR**

**ROMA 'La Sapienza'  
TRIESTE**


**CHIMICO  
e CHIMICO IUNIOR**

**BARI  
BOLOGNA  
CAGLIARI  
CAMERINO  
CATANIA  
COMO (Univ. dell'Insubria)  
COSENZA (Univ. della Calabria)  
FERRARA  
FIRENZE  
GENOVA  
MESSINA  
MILANO  
MODENA  
NAPOLI (Univ. Federico II)  
PADOVA  
PALERMO  
PARMA  
PAVIA  
PERUGIA  
PISA  
POTENZA (Univ. della Basilicata)  
ROMA 'La Sapienza'  
SALERNO  
SASSARI  
TORINO  
TRIESTE  
VENEZIA (Chim. Ind.)**



**INGEGNERE  
E INGEGNERE IUNIOR**

ANCONA  
BARI (Politecnico)  
BENEVENTO (Univ. del Sannio)  
BERGAMO  
BOLOGNA  
BRESCIA  
CAGLIARI  
CAMERINO (settore Ingegneria dell'informazione)  
CAMPOBASSO (Univ. Del Molise)  
CASSINO  
CASTELLANZA (VA) Lib. Univ. C. Cattaneo  
CATANIA  
COSENZA (Univ. della Calabria)  
FIRENZE  
GENOVA  
L'AQUILA  
LECCE  
MESSINA  
MILANO (Politecnico)  
MILANO BICOCCA (settore ingegneria dell'informazione)  
MODENA  
NAPOLI (Univ. Federico II)  
NAPOLI (II Università)  
PADOVA  
PALERMO  
PARMA  
PAVIA  
PERUGIA  
PISA  
POTENZA (Univ. della Basilicata)  
REGGIO CALABRIA  
ROMA 'La Sapienza'  
ROMA 'Tor Vergata'  
ROMA TRE  
ROMA ( Campus Bio-Medico)  
SALERNO  
TORINO (Politecnico)  
TRENTO  
TRIESTE  
UDINE  
VENEZIA "Ca' Foscari" (settore ingegneria dell'informazione)




**ARCHITETTO  
PIANIFICATORE  
PAESAGGISTA  
CONSERVATORE  
ARCHITETTO IUNIOR  
PIANIFICATORE IUNIOR**

BARI (Politecnico)  
CAMERINO  
CATANIA  
CESENA (Univ. Bologna)  
FERRARA  
FIRENZE  
GENOVA  
MILANO (Politecnico)  
NAPOLI (Univ. Federico II)  
NAPOLI (II Università)  
PALERMO  
PARMA  
PESCARA (Univ. 'G. D'Annunzio)  
ROMA 'La Sapienza'  
REGGIO CALABRIA  
SASSARI  
TORINO (Politecnico)  
TRIESTE  
VENEZIA (Ist. Architettura)

**BIOLOGO  
E BIOLOGO IUNIOR**

ANCONA  
BARI  
BENEVENTO (Univ. del Sannio)  
BOLOGNA  
CAGLIARI  
CAMERINO  
CAMPOBASSO (Università del Molise)  
CATANIA  
COSENZA (Univ. della Calabria)  
FERRARA  
FIRENZE  
GENOVA  
L'AQUILA



LECCE  
MESSINA  
MILANO  
MODENA  
NAPOLI (Univ. Federico II)  
NAPOLI (II Università)  
PADOVA  
PALERMO  
PARMA  
PAVIA  
PERUGIA  
PISA  
ROMA (Univ. La Sapienza)  
ROMA (Univ. Tor Vergata)  
SASSARI  
SIENA  
TORINO  
TRIESTE  
URBINO  
VARESE (Univ. dell'Insubria)  
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)  
VITERBO (Univ. della Tuscia)

**GEOLOGO  
E GEOLOGO IUNIOR**

BARI  
BENEVENTO (Univ. del Sannio)  
BOLOGNA  
CAGLIARI  
CAMERINO  
CHIETI  
COSENZA (Univ. della Calabria)  
FIRENZE  
GENOVA  
MILANO  
NAPOLI (Univ. Federico II)  
PADOVA  
PALERMO  
PARMA  
PAVIA  
PERUGIA  
PISA  
POTENZA (Univ. della Basilicata)  
SIENA

